
Statuto

dell'Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai (OAD FSA/FSN)

I. Nome, sede e scopo

Art. 1 Nome e sede

Con il nome Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai (Organisme d'autoréglementation de la Fédération Suisse des Avocats et de la Fédération Suisse des Notaires) (Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Anwaltsverbandes und des Schweizerischen Notarenverbandes) (Self-regulatory Organisation of the Swiss Bar Association and the Swiss Notaries Association) è costituita un'associazione con sede in Berna giusta gli artt. 60 ss. CC e la LRD.

Art. 2 Scopo

¹ Lo scopo dell'associazione consiste nell'attuare a livello svizzero un organismo di autodisciplina (di seguito anche "OAD") secondo la LRD aperto agli avvocati, ai notai così come alle persone e società di cui all'art. 4 cpv. 3 a 5.

² L'OAD adempie gli obblighi legali nel settore della lotta al riciclaggio di denaro e della lotta contro il finanziamento del terrorismo nei confronti degli intermediari finanziari ad esso affiliati.

³ L'OAD può ricorrere nell'interesse degli intermediari finanziari contro decisioni prese nei confronti di questi ultimi.

II. Qualità di socio, affiliazione

Art. 3 Soci attivi

¹ La Federazione Svizzera degli Avvocati e la Federazione Svizzera dei Notai sono soci attivi dell'OAD.

² Altre federazioni svizzere di avvocati e/o di notai possono essere accettate con decisione unanime dell'assemblea sociale come soci attivi dell'OAD.

Art. 4 Soci passivi

¹ Le persone fisiche e le persone giuridiche così come le società di persone possono essere soci passivi.

² Una persona fisica può essere affiliata se si tratta di un avvocato o di un notaio indipendente e se le altre condizioni di cui al "Regolamento OAD" (cfr. art. 39) sono adempiute.

³ Una persona fisica, che non è avvocato o notaio indipendente, può essere affiliata come socio passivo nell'ambito di un'affiliazione collettiva se essa è socia di un affiliato ai sensi del cpv. 2 e se la forma associativa è conforme al diritto del cantone in cui lo studio ha la sua sede principale.

⁴ Una società di persone o una persona giuridica può essere affiliata se:

- a) ha per scopo di fornire consulenza giuridica e/o di patrocinare dinnanzi a tribunali, ad autorità o a terzi, per il tramite di avvocati iscritti in un registro in Svizzera, di notai o di altri consulenti qualificati,
- b) la sua forma giuridica per le attività di cui alla lett. a, è ammessa dalle autorità cantonali competenti,
- c) la maggioranza dei suoi soci o dei suoi azionisti, come pure quella dei suoi organi supremi di direzione o di amministrazione, è composta di persone che adempiono le condizioni d'affiliazione di cui al cpv. 2 e
- d) i suoi organi supremi di direzione e di amministrazione sono composti esclusivamente di persone che garantiscono un'attività irreprensibile.

⁵ Una società di persone o una persona giuridica può essere affiliata se:

- a) ha per scopo principale l'esercizio di un'attività secondo l'art. 2 cpv. 3 LRD,
- b) la maggioranza dei suoi soci o dei suoi azionisti è composta di persone che adempiono le condizioni di affiliazione di cui al cpv. 2 oppure se una persona giuridica ai sensi del cpv. 4 è socio o azionista principale e la controlla mediante la maggioranza dei diritti di voto o in altro modo,
- c) la maggioranza dei suoi organi supremi di direzione o di amministrazione è composta di persone che adempiono le condizioni di affiliazione di cui al cpv. 2 e
- d) i suoi organi supremi di direzione e di amministrazione sono composti esclusivamente di persone che garantiscono un'attività irreprensibile.

⁶ I soci o gli azionisti di un socio passivo ai sensi dei capoversi 4 e 5 possono affiliarsi come persone fisiche, nella misura in cui non esercitano l'attività assoggettata alla LRD per o presso un socio passivo.

⁷ I soci passivi sono detti in seguito anche intermediari finanziari affiliati o, semplicemente, affiliati.

Art. 5 Effetti dell'affiliazione

Gli intermediari finanziari e le persone che esercitano un'attività assoggettata alla LRD per o presso un affiliato sono sottoposti, a partire dall'affiliazione di quest'ultimo, alla sorveglianza dell'OAD, agli Statuti, al Regolamento OAD e a qualsiasi altro atto giuridico vincolante ai sensi dell'art. 39 vigente a quel momento.

Art. 6 Fine dell'affiliazione

¹ L'affiliazione all'OAD cessa a seguito:

- a) di disdetta scritta da parte dell'affiliato;
- b) di esclusione;
- c) di decesso,
- d) di radiazione dal Registro di commercio, per le persone giuridiche e le società di persone iscritte in detto,
- e) di scioglimento, per le società di persone non iscritte nel Registro di commercio.

² Il Regolamento OAD disciplina i presupposti e le conseguenze della fine dell'affiliazione.

III. Mezzi finanziari

Art. 7 Contributi dei soci attivi

Il contributo di ciascun socio attivo ammonta annualmente a CHF 1000 ed è percepito dall'OAD.

Art. 8 Contributi dei soci passivi

¹ I contributi degli affiliati vengono stabiliti annualmente dall'assemblea sociale.

² Il contributo base annuale per ogni affiliato ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 e art. 4 cpv. 6 ammonta al massimo a CHF 1000.

³ Il contributo base annuale per ogni persona fisica che esercita un'attività assoggettata alla LRD presso un affiliato ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 ammonta al massimo a CHF 1'000. Se l'affiliato ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 non esercita egli stesso alcuna attività assoggettata alla LRD, non deve versare un contributo di base per la propria persona.

⁴ Per ciascun affiliato ai sensi dell'art. 4 cpv. 4 o cpv. 5, il contributo base annuale ammonta al massimo a CHF 1'000; esso include il contributo di una persona fisica che esercita un'attività assoggettata alla LRD per o presso tale affiliato. Per ogni ulteriore persona che esercita un'attività assoggettata alla LRD per o presso lo stesso affiliato, il contributo base annuale ammonta al massimo a CHF 1'000.

⁵ Il contributo di controllo dipende di regola dal numero degli incarti dell'affiliato e dal dispendio di tempo per il controllo.

⁶ La partecipazione alla tassa di sorveglianza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (di seguito "FINMA") è stabilita in funzione del numero di persone fisiche indicate ai capoversi 2 a 4.

⁷ Il Comitato dell'OAD regola i casi particolari.

⁸ L'OAD percepisce i contributi dei soci passivi.

Art. 9 Altri mezzi

All'OAD possono confluire altri mezzi finanziari, specie redditi da capitale, multe, costi procedurali, offerte, così come redditi da manifestazioni.

Art. 10 Responsabilità

¹ Delle obbligazioni dell'OAD risponde unicamente il patrimonio dell'associazione.

² L'obbligo di eseguire versamenti suppletivi da parte dei soci attivi e passivi è escluso.

Art. 11 Pretese sul patrimonio dell'associazione

È esclusa ogni pretesa personale sul patrimonio dell'associazione da parte dei soci passivi.

IV. Obbligo al segreto

Art. 12 Obbligo al segreto

¹ Tutti gli organi e gli ausiliari dell'OAD, i soci attivi, i controllori ed i membri del Tribunale arbitrale secondo gli artt. 57 ss; così come tutti i rispettivi ausiliari sono tenuti – con riserva di obblighi legali contrari – a mantenere il segreto su informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

² Essi restano tenuti al segreto anche dopo aver lasciato la loro funzione.

V. Organizzazione

Art. 13 Organi

L'OAD ha i seguenti organi:

- a) l'assemblea sociale;
- b) il comitato;
- c) l'ufficio presidenziale;
- d) i revisori.

A. Assemblea sociale

Art. 14 Composizione e convocazione

¹ L'assemblea sociale è composta dai soci attivi. I soci passivi sono esclusi dalla partecipazione all'assemblea sociale.

² Ogni anno hanno luogo due assemblee sociali ordinarie, le quali sono convocate dal comitato. Di regola esse si svolgono una nella prima metà ed una nella seconda metà dell'anno. Il comitato oppure ogni socio attivo possono chiedere la convocazione di un'assemblea sociale straordinaria, la quale deve aver luogo entro due mesi dalla presentazione della richiesta. L'assemblea sociale deve essere convocata in forma scritta e con l'indicazione dell'ordine del giorno e delle proposte al più tardi 20 giorni prima del giorno in cui la stessa avrà luogo. Nel caso di assemblea universale questo termine non vige.

Art. 15 Svolgimento

¹ La presidenza dell'assemblea sociale è esercitata con alternanza annuale da un rappresentante dei soci attivi.

² Il presidente nomina l'estensore del verbale, il quale non deve necessariamente essere socio.

³ L'estensore del verbale verbalizza le decisioni e le nomine adottate dall'assemblea sociale. Il verbale deve essere sottoscritto dal presidente e dal suo estensore.

Art. 16 Quorum

Ogni assemblea sociale convocata in conformità dello Statuto è atta a deliberare.

Art. 17 Trattande

Eccettuato il caso di consenso di tutti i soci, l'assemblea sociale può deliberare solo sulle trattande contemplate nell'ordine del giorno.

Art. 18 Diritto di voto

Ogni socio attivo ha un voto nell'assemblea sociale.

Art. 19 Deliberazioni

¹ L'assemblea sociale prende le sue decisioni alla maggioranza dei voti espressi.

² Nel caso di parità di voti in relazione a decisioni, il voto del presidente è preponderante. Nel caso di parità di voti in relazione a nomine, si procede per estrazione a sorte.

Art. 20 Poteri

L'assemblea sociale delibera su tutte le questioni che le sono attribuite dalla legge o dallo Statuto e su qualsiasi altro oggetto che non è stato attribuito ad altri organi, in particolare su:

- a) modifica dello Statuto, con riserva dell'approvazione da parte della FINMA;
- b) emanazione ed approvazione di tutti i regolamenti, con riserva dell'approvazione da parte della FINMA per quanto attiene al Regolamento OAD;
- c) fissazione dei contributi dei soci;
- d) nomine dei membri del comitato, del presidente e del vice-presidente dell'OAD, così come dei revisori, riservata l'approvazione da parte della FINMA;
- e) destituzione di membri del comitato e di revisori;
- f) ricsa nei casi previsti dall'art. 53;
- g) approvazione del rapporto annuale dell'OAD, dei conti annuali e del preventivo, così come lo scarico del comitato;
- h) conclusione di contratti concernenti diritti reali, diritti reali limitati o diritti personali su fondi;
- i) deliberazioni su tutti gli oggetti all'ordine del giorno dell'assemblea sociale;
- j) deliberazioni sullo scioglimento dell'associazione e sulla liquidazione del patrimonio sociale.

B. Comitato

Art. 21 Composizione e nomina

¹ Il comitato è composto di almeno nove, al massimo quindici avvocati e/o notai. Il comitato deve comprendere sia avvocati, sia notai. Deve essere garantita un'adeguata rappresentanza delle lingue tedesca, francese ed italiana.

² Il comitato si costituisce da sé, con riserva dell'art. 20 lett. d).

Art. 22 Requisiti di nomina

I membri del comitato devono adempiere i seguenti requisiti cumulativi:

a) Avvocati

- detentore di un brevetto d'avvocato ai sensi dell'art. 4 lett. a del Regolamento OAD con attività professionale in Svizzera,
- membro della Federazione Svizzera degli Avvocati,
- conoscenze tecniche sufficienti nel campo della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo,
- garanzia di un'attività irreprensibile.

b) Notai

- detentore di un brevetto di notaio cantonale con attività professionale in Svizzera,
- membro della Federazione Svizzera dei Notai,
- conoscenze tecniche sufficienti nel campo della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo,
- garanzia di un'attività irreprensibile.

Art. 23 Durata della carica

¹ I membri del comitato sono nominati per un periodo di tre anni e sono rieleggibili. La durata della carica di chi succede ad un membro dimissionario corrisponde alla durata residua del mandato di quest'ultimo.

² Qualora venisse a mancare uno dei requisiti dell'art. 22, la carica prende fine immediatamente.

Art. 24 Convocazione

¹ Il comitato si riunisce su convocazione del presidente dell'OAD ogni qual volta lo esigano gli affari, ma almeno due volte per anno civile.

² Due membri del comitato possono chiedere la convocazione di una riunione, la quale deve aver luogo entro tre settimane dalla ricezione della richiesta.

³ La convocazione delle riunioni del comitato deve avvenire in forma scritta con indicazione delle trattande, di regola al più tardi con 10 giorni di anticipo.

Art. 25 Quorum e deliberazioni

¹ Il comitato è atto a deliberare, qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Esso prende le proprie decisioni ed effettua le nomine a maggioranza dei voti dei membri presenti.

² Per le questioni che non figurano all'ordine del giorno, una decisione del comitato è possibile solo con una maggioranza di tre quarti dei suoi membri sia per l'entrata in materia, sia per la decisione.

³ Le deliberazioni possono essere prese a maggioranza dei suoi membri per corrispondenza, a condizione che nessun membro chieda la trattazione orale.

⁴ Anche il presidente vota. In caso di parità di voti, quello del presidente è preponderante.

Per le elezioni, in caso di parità di voti, si procede mediante estrazione a sorte.

Art. 26 Verbale

¹ Le discussioni e le decisioni del comitato sono riportate in un verbale scritto.

² Lo stesso vale per le decisioni adottate per corrispondenza.

Art. 27 Poteri del comitato

Al comitato competono i seguenti poteri:

- a) conduzione dell'OAD, con riserva dei poteri dell'assemblea sociale e dell'ufficio presidenziale,
- b) preparazione dei lavori dell'assemblea sociale,
- c) esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea sociale,
- d) designazione dei membri dell'ufficio presidenziale ad eccezione del presidente e del vice-presidente,
- e) designazione di un incaricato della formazione, di un incaricato dell'informazione così come di un incaricato del controllo,
- f) nomina, riservata l'approvazione della FINMA, e destituzione dei controllori dopo consultazione del socio attivo a cui il controllore in questione appartiene,
- g) costituzione di commissioni e di gruppi di lavoro e nomina dei loro membri,
- h) riconsiliazione nei casi previsti dall'art. 53,
- i) ratifica dei provvedimenti che l'ufficio presidenziale ha adottato in via urgente giusta l'art. 31 cpv. 1 lett. a,
- j) adozione del rapporto annuale all'attenzione dell'assemblea sociale.

Art. 28 Inchieste

Le inchieste giusta gli artt. 46 ss. vengono effettuate da uno o più membri del comitato, inclusi i membri dell'ufficio presidenziale, nella loro funzione di incaricati dell'inchiesta. I dettagli sono regolati dall'Ordinanza di procedura dell'OAD.

Art. 29 Segretario generale, Segretariato

¹ Il comitato dispone di un segretariato, che è diretto dal segretario generale.

² Il segretario generale partecipa alle sedute del comitato e dell'ufficio presidenziale con voto consultivo.

³ L'ufficio presidenziale definisce i compiti e le competenze del segretario generale.

C. Ufficio presidenziale

Art. 30 Composizione

Il comitato designa, nel corso della sua seduta costitutiva, un ufficio presidenziale, il quale si compone di almeno cinque dei suoi membri. Il presidente, il vice-presidente, l'incaricato della formazione, l'incaricato dell'informazione e l'incaricato del controllo appartengono

d'ufficio all'ufficio presidenziale. Nell'ufficio presidenziale devono essere presenti membri di entrambi i soci attivi.

Art. 31 Poteri

¹ All'ufficio presidenziale spettano i poteri attribuitigli dallo Statuto o da disposizioni vincolanti dell'OAD, in particolare:

- a) affari correnti, in particolare anche questioni che di principio competono al comitato, ma che, a causa dell'urgenza, non permettono alcuna dilazione,
- b) rappresentanza dell'OAD nei confronti di terzi, nell'ambito della quale i membri dell'ufficio presidenziale, compreso il segretario generale, hanno diritto di firma collettiva a due,
- c) decisioni sull'apertura di processi, su desistenza, su acquiescenza e su transazioni,
- d) organizzazione e la sorveglianza dell'attività di controllo,
- e) organizzazione e sorveglianza della formazione,
- f) preparazione dei lavori delle riunioni del comitato,
- g) decisione sull'affiliazione di intermediari finanziari,
- h) decisione sull'esclusione di affiliati, dopo aver sentito l'affiliato in questione ed aver accertato che i requisiti di affiliazione giusta l'art. 4 dello Statuto e gli artt. 3, 4 e 5 del Regolamento OAD non sono più adempiuti, oppure che il contributo annuale secondo l'art. 8 dello Statuto, nonostante richiamo, non è stato pagato,
- i) nomina dei membri della commissione disciplinare secondo l'art. 37 cpv. 2 dello Statuto,
- j) ricusa nei casi previsti dall'art. 53 dello Statuto,
- k) prese di posizione dell'OAD all'indirizzo delle autorità su questioni di fondo (dopo consultazione con i soci attivi),
- l) prese di posizione e pareri giusta l'art. 41 dello Statuto,
- m) comunicazioni giusta l'art. 43 dello Statuto,
- n) nomina del rispettivo arbitro e rappresentanza dell'OAD nelle procedure arbitrali.

² L'ufficio presidenziale può delegare compiti ad uno o più membri del comitato.

³ Gli articoli da 23 a 26 si applicano per analogia.

D. Presidente

Art. 32 Compiti del presidente

¹ Al presidente spettano, tra gli altri, i seguenti compiti specifici, in relazione ai quali egli informa regolarmente l'ufficio presidenziale:

- a) rappresentanza dell'OAD nei confronti delle autorità,
- b) rappresentanza degli interessi dell'OAD nei confronti del pubblico,
- c) garanzia di un lavoro efficiente nell'ufficio presidenziale,
- d) regolamentazione in merito a procure e poteri di rappresentanza,
- e) compiti che gli sono affidati in materia di procedure dallo Statuto e dall'Ordinanza di

procedura.

² Il presidente informa il comitato su deliberazioni importanti dell'ufficio presidenziale.

³ In casi urgenti e qualora la convocazione ordinaria di una seduta dell'ufficio presidenziale atta a decidere non sia possibile, il presidente può, con decisione presidenziale, svolgere i compiti dell'ufficio presidenziale. Egli ne informa senza indugio i membri dell'ufficio presidenziale e chiede la successiva ratifica.

⁴ Se il presidente fosse impedito, il vice-presidente può agire al suo posto.

E. Controllori

Art. 33 Nomina

¹ Il comitato nomina i controllori dopo aver consultato i corrispondenti soci attivi.

² I controllori vengono nominati per un periodo di tre anni e sono rieleggibili.

³ I controllori eletti possono essere destituiti dal comitato per motivi gravi, in particolare qualora non adempiano più i requisiti per la nomina.

Art. 34 Requisiti di nomina

Con riferimento ai requisiti di nomina trova applicazione l'art. 22. Resta riservata l'approvazione da parte della FINMA.

Art. 35 Compiti

I controlli sono affidati ai controllori dall'incaricato del controllo giusta l'art. 45. Per questi compiti l'incaricato del controllo può impiegare in aggiunta, con l'accordo del presidente dell'OAD, anche membri del comitato.

F. Revisori

Art. 36 Nomina e poteri

¹ L'assemblea sociale nomina come revisori almeno due persone fisiche, che devono essere avvocati o notai indipendenti. La nomina avviene per un periodo di tre anni. I revisori sono rieleggibili.

² I revisori verificano la contabilità dell'OAD e forniscono un rapporto annuale scritto indirizzato all'assemblea sociale.

G. Commissione disciplinare

Art. 37 Composizione e nomina

¹ La commissione disciplinare si compone di almeno tre membri del comitato, uno dei quali agisce come presidente.

² I membri della commissione disciplinare vengono nominati individualmente ad hoc dall'ufficio presidenziale per ogni caso che deve essere giudicato.

Art. 38 Decisioni e sanzioni

¹ Con riserva dell'art. 50, la commissione disciplinare giudica su tutte le violazioni della LRD, dello Statuto, del Regolamento OAD o di un altro atto giuridico vincolante ai sensi dell'art. 39, commesse da un affiliato.

² La commissione disciplinare può pronunciare un avvertimento all'affiliato in caso di violazioni lievi.

³ La commissione disciplinare può infliggere le seguenti sanzioni nei confronti di un affiliato:

- a) ammonimento;
- b) multa fino a CHF 100 000;
- c) obbligo per un affiliato di vietare ogni e qualsiasi attività soggetta alla LRD a una persona che esercita un'attività per lui o presso di lui ,
- d) nel caso di uno studio con affiliazione collettiva, l'obbligo per l'affiliato di vietare ogni e qualsiasi attività soggetta alla LRD a una persona che esercita un'attività per o presso di esso,
- e) esclusione di un affiliato.

⁴ Le sanzioni secondo le lett. a, c, d et e di cui sopra, possono essere abbinate ad una multa.

⁵ Nella commisurazione della sanzione, la commissione disciplinare considererà la gravità della violazione, la situazione personale dell'affiliato e, se del caso, quella della persona che esercita un'attività soggetta alla LRD per o presso l'affiliato e che è l'autrice materiale dell'infrazione.

⁶ L'affiliato al quale è stata inflitta una sanzione o un avvertimento, deve regolarizzare lo stato delle cose per cui è stato sanzionato entro il termine fissato nella decisione a far data dall'entrata in vigore della stessa.

⁷ Nell'ambito della decisione relativa ad un avvertimento o a delle sanzioni, viene altresì statuito sulle tasse e sulle spese di procedura. Gli importi di multe, tasse e spese di procedura spettano all'OAD.

⁸ Contro una decisione definitiva della commissione disciplinare l'affiliato può ricorrere presso il tribunale arbitrale secondo gli artt. 57 ss.

VI. Compiti speciali dell'OAD secondo la legge sul riciclaggio di denaro

Art. 39 Regolamento e altri atti giuridici

¹ L'assemblea sociale deve emanare un regolamento ai sensi dell'art. 25 LRD ("Regolamento OAD"), che deve essere approvato dalla FINMA.

² Il Regolamento OAD è determinante per tutte le questioni da esso disciplinate. Nell'ambito degli obblighi di diligenza e degli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, lo Statuto e altri atti giuridici dell'OAD non possono derogare al Regolamento OAD.

³ Il comitato può completare lo Statuto ed il Regolamento OAD con altri regolamenti, i quali devono essere approvati dall'assemblea sociale. Esso è inoltre competente per emanare direttive, circolari, decisioni e altri atti giuridici, concernenti individualmente o

generalmente gli affiliati, per i quali sono vincolanti.

Art. 40 Liste

In applicazione degli artt. 26 e 27 LRD, l'OAD redige liste che contengono le seguenti informazioni:

- a) intermediari finanziari affiliati;
- b) persone alle quali è stata rifiutata l'affiliazione;
- c) intermediari finanziari esclusi;
- d) intermediari finanziari la cui affiliazione è terminata per altri motivi.

Art. 41 Pareri

¹ A richiesta, l'OAD fornisce ad avvocati e notai, anche se non affiliati, il suo parere su questioni attinenti la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. In merito esso può chiedere il pagamento di una tassa.

² A richiesta scritta da parte di un terzo, l'OAD conferma se una persona è affiliata.

Art. 42 Obbligo d'informazione

L'OAD

- a) invia alla FINMA annualmente e al più tardi il 31 maggio di ciascun anno, un rapporto d'attività (rapporto annuale) per l'anno civile trascorso,
- b) trasmette trimestralmente alla FINMA una lista di tutti gli intermediari finanziari affiliati,
- c) notifica alla FINMA i controlli e le inchieste effettuati ed indica il numero di sanzioni inflitte e cresciute in giudicato,
- d) tiene a disposizione della FINMA, in maniera adeguata, la documentazione relativa a tali controlli, inchieste e procedure con sanzione,
- e) comunica alla FINMA, secondo la LRD, le decisioni di rifiuto e di esclusione cresciute in giudicato.

Art. 43 Obbligo di comunicazione

L'obbligo di comunicazione dell'OAD è disciplinato dagli artt. 9 e segg. LRD.

Art. 44 Formazione

¹ L'OAD si occupa della formazione degli intermediari finanziari nel settore della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

² Ogni affiliato, e tutte le persone che esercitano per o presso un affiliato un'attività soggetta alla LRD, devono frequentare un corso di formazione di base di un giorno e in seguito corsi regolari di formazione continua. Il Regolamento OAD definisce i dettagli.

Art. 45 Controlli

¹ Tutti gli affiliati vengono sottoposti ad un controllo. Il primo controllo avviene al più tardi nell'anno civile che segue l'affiliazione.

² L'ufficio presidenziale decide il ritmo dei controlli, i quali sono disciplinati dal Regolamento OAD.

³ L'ufficio presidenziale può ordinare un controllo in qualsiasi momento.

⁴ Le decisioni dell'ufficio presidenziale non possono essere impugnate.

Art. 46 Inchieste

L'OAD può avviare in qualsiasi momento un'inchiesta relativa all'attività sottoposta alla LRD di un affiliato.

Art. 47 Apertura delle inchieste

Un'inchiesta viene in particolare aperta qualora, in seguito ad un controllo, oppure sulla base di altre informazioni di cui è venuto a conoscenza l'OAD, emergono indizi secondo cui un affiliato potrebbe avere violato la LRD, lo Statuto, il Regolamento OAD o un altro atto giuridico vincolante ai sensi dell'art. 39.

Art. 48 Principi della procedura

¹ L'affiliato in questione ha il diritto di essere sentito. Può farsi assistere da un avvocato.

² Vale il principio della proporzionalità.

³ Tutte le parti alla procedura devono agire secondo la buona fede.

⁴ L'affiliato, così come la persona che esercita un'attività soggetta alla LRD per o presso un socio passivo, sono tenuti a collaborare durante la procedura d'inchiesta. Qualora sussistano indizi secondo cui potrebbero esistere degli altri incarti connessi con l'attività di intermediazione finanziaria, anche tali incarti devono essere messi a disposizione.

Art. 49 Apertura e chiusura della procedura

¹ La procedura è aperta dal presidente.

² Essa può essere chiusa solo con decisione del presidente o della commissione disciplinare.

Art. 50 Procedura senza incaricato dell'inchiesta

¹ Se la fattispecie è sufficientemente accertata e non necessita altro chiarimento, la procedura viene condotta senza avvalersi di un incaricato dell'inchiesta.

² In questi casi il presidente, dopo aver sentito l'affiliato, decide sul merito e sui costi e le spese.

³ Il presidente può chiudere la procedura oppure, in caso di violazione della LRD, del Regolamento OAD o di un altro atto giuridico vincolante ai sensi dell'art. 39, può pronunciare, con carico di costi e spese, un avvertimento, un ammonimento o una multa sino a concorrenza di CHF 10'000. L'ammonimento e la multa possono essere cumulati.

⁴ I capoversi 5 e 6 dell'art. 38 si applicano per analogia.

⁵ Negli altri casi, il presidente trasmette alla commissione disciplinare una proposta di sanzione motivata accompagnata dagli atti dell'incarto.

⁶ Contro la decisione del presidente, l'affiliato può trasmettere alla commissione disciplina-

re un'opposizione entro il termine di 10 giorni dalla notifica della decisione. L'opposizione non deve essere motivata.

⁷ In caso di opposizione, la competenza passa immediatamente alla commissione disciplinare. In questi casi, la decisione del presidente vale quale proposta motivata ai sensi dell'art. 52.

Art. 51 Procedura con incaricato dell'inchiesta

¹ Nel caso di procedura con incaricato dell'inchiesta, il presidente designa tra i membri del comitato uno o più incaricati dell'inchiesta (di seguito "incaricato d'inchiesta" indipendentemente che si tratti di uno o più incaricati), i quali si occuperanno di condurre l'inchiesta

² Dopo avere istruito l'inchiesta, l'incaricato d'inchiesta presenta alla commissione disciplinare una proposta motivata, accompagnata dagli atti dell'incarico, con cui viene proposto l'abbandono della procedura oppure, in caso di violazione della LRD, del Regolamento OAD o di un altro atto giuridico vincolante ai sensi dell'art. 39, vengono proposti un avvertimento o una sanzione.

Art. 52 Decisione della commissione disciplinare

¹ Su opposizione alla decisione del presidente o su proposta motivata dell'incaricato dell'inchiesta, e dopo aver sentito l'affiliato in questione, la commissione disciplinare decide se la procedura deve essere abbandonata oppure se deve essere pronunciato un avvertimento o inflitta una sanzione per violazione della LRD, del Regolamento OAD o di un altro atto giuridico vincolante ai sensi dell'art. 39.

² Nel suo operato, la commissione disciplinare non è vincolata né alle richieste del presidente dell'OAD rispettivamente dell'incaricato dell'inchiesta, né a quelle dell'affiliato in questione.

³ Le inchieste vengono portate a termine anche quando l'affiliato ha disdetto la propria affiliazione durante la procedura in corso o ha rinunciato alla propria attività di avvocato o di notaio. Le pertinenti disposizioni dello Statuto, del Regolamento OAD, del Regolamento di procedura e del Regolamento del Tribunale arbitrale, secondo l'art. 59 dello Statuto, continuano ad essere vincolanti per l'affiliato sino alla crescita in giudicato della decisione. L'affiliato è tenuto anche in questo caso a pagare eventuali multe inflittele così come tasse e spese di procedura poste a suo carico.

⁴ Il comitato regola la procedura nell'Ordinanza di procedura dell'OAD.

Art. 53 Astensione e ricusa

¹ Un affiliato può chiedere la ricusa di persone che appartengono al comitato o alla commissione disciplinare o che sono state incaricate di un'inchiesta o di un controllo.

² I motivi di ricusa sono quelli di cui all'art. 34 LTF.

³ L'istanza di ricusa deve essere presentata al presidente dell'OAD in forma scritta entro dieci giorni dalla conoscenza del motivo di ricusa.

⁴ I membri dell'ufficio presidenziale non oggetto dell'istanza di ricusa decidono definitivamente.

⁵ Qualora tutti i membri dell'ufficio presidenziale siano oggetto dell'istanza di ricusa, decide il comitato; qualora ne siano oggetto tutti i membri del comitato, decide in via definitiva

l'assemblea sociale.

Art. 54 Notifica delle decisioni

¹ Le decisioni con cui un affiliato è fatto oggetto di un avvertimento o di una sanzione devono essere motivate per iscritto, firmate dal presidente rispettivamente da tutti i membri della commissione disciplinare e notificate per raccomandata con ricevuta di ritorno.

² Si procede allo stesso modo qualora l'ufficio presidenziale respinga una richiesta di affiliazione di un intermediario finanziario o, in applicazione dell'art. 31 cpv. 1 lett. h), escluda un affiliato.

Art. 55 Riesame

L'OAD può riesaminare le decisioni e i provvedimenti sino alla loro crescita in giudicato. In questi casi l'OAD decide in merito alle tasse e alle spese della procedura innanzi all'OAD, il Tribunale arbitrale in merito alle tasse e alle spese della procedura innanzi al Tribunale arbitrale.

Art. 56 Prescrizione

¹ Il perseguimento disciplinare contro violazioni della LRD, dello Statuto, del Regolamento OAD o di altri atti giuridici vincolanti ai sensi dell'art. 39 si prescrive nel termine di 5 anni dal compimento dell'infrazione.

² La prescrizione è interrotta da ogni atto dell'OAD, del presidente, dell'incaricato dell'inchiesta, della commissione disciplinare, o del tribunale arbitrale, diretto contro l'affiliato in relazione alla violazione dei suoi doveri in discussione. La procedura disciplinare è in ogni caso prescritta quando il termine di prescrizione ordinario è superato della metà.

³ La prescrizione è sospesa durante lo svolgimento di un procedimento penale relativo alla stessa fattispecie. Con la crescita in giudicato della decisione nel procedimento penale la prescrizione riprende a decorrere.

VII. Tribunale arbitrale

Art. 57 Procedura del Tribunale arbitrale

Il Tribunale arbitrale decide nei casi previsti dallo Statuto o da altri atti giuridici dell'OAD.

Art. 58 Composizione

¹ Il tribunale arbitrale si compone di tre membri; il ricorrente e l'ufficio presidenziale dell'OAD nominano un arbitro ciascuno. I due arbitri nominano all'unanimità il presidente.

² La procedura arbitrale viene aperta dal ricorrente, il quale deve indicare nel proprio ricorso, o nella lettera di accompagnamento, l'arbitro da lui scelto. In difetto di tale indicazione, il tribunale arbitrale non entra in materia.

³ Qualora l'OAD non nominasse il proprio arbitro entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta dell'avvio della procedura arbitrale, ad opera del ricorrente o qualora i due arbitri nominati dalle parti non dovessero accordarsi entro 30 giorni sulla nomina del presidente, il presidente pro tempore del Tribunale di appello del Canton Berna, come

autorità giudiziaria competente giusta l'art. 3 del Concordato sull'arbitrato (in seguito "Concordato") e giusta l'art. 362 del Codice di procedura civile federale del 19 dicembre 2008, dopo la sua entrata in vigore, provvederà, a richiesta di una delle parti, alla nomina.

⁴ La sede del tribunale arbitrale è Berna.

Art. 59 Regolamento del Tribunale arbitrale

La procedura è retta dal Regolamento del tribunale arbitrale dell'OAD.

Art. 60 Adizione

¹ Il tribunale arbitrale può essere adito:

- a) da un candidato per l'affiliazione all'OAD, la cui istanza di affiliazione è stata respinta dall'OAD,
- b) dagli affiliati, contro le decisioni della commissione disciplinare che infliggono una sanzione, così come contro le decisioni di abbandono pronunciate dalla commissione disciplinare ma unicamente in relazione alla spese,
- c) dagli affiliati per impugnare decisioni secondo l'art. 6,
- d) dagli affiliati per impugnare decisioni secondo l'art. 75 CCS,
- e) da qualunque persona personalmente toccata da una decisione emanata dall'OAD.

² La relativa istanza secondo l'art. 14 Regolamento del tribunale arbitrale deve essere presentata presso il segretariato dell'OAD entro 30 giorni dalla intimazione della decisione impugnata.

Art. 61 Effetto sospensivo

L'apertura di una procedura arbitrale ha effetto sospensivo.

Art. 62 Diritti delle parti

Nella procedura innanzi al Tribunale arbitrale, sono garantiti:

- a) il diritto di essere sentito, in particolare il diritto di poter addurre fatti e considerazioni giuridiche,
- b) il diritto di prendere visione degli atti,
- c) il diritto di partecipare alla procedura per l'acquisizione di prove ed alle udienze,
- d) il diritto di farsi rappresentare da un avvocato.

Art. 63 Intimazione della decisione

La decisione motivata del Tribunale arbitrale viene notificata alle parti per raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 64 Crescita in giudicato

Le decisioni del tribunale arbitrale sono definitive.

Art. 65 Obbligo di informazione

In ossequio alla LRD, l'OAD segnala alla FINMA le decisioni cresciute in giudicato del Tribunale arbitrale di rifiuto dell'affiliazione o di esclusione di un affiliato.

VIII. Disposizioni finali e transitorie

Art. 66 Scioglimento e liquidazione

Nel caso di liquidazione, un'eventuale eccedenza spetta ai soci attivi. L'eccedenza è divisa tra i soci attivi in rapporto al numero dei loro soci esistenti al momento della decisione di liquidazione.

Art. 67 Utilizzo della forma maschile

La forma maschile utilizzata in questo Statuto comprende la forma femminile.

Art. 68 Entrata in vigore

¹ Questo Statuto è stato approvato con decisione della FINMA dell'8 giugno 2010 ed è stato adottato dall'assemblea sociale del 15 giugno 2010. Lo Statuto entra in vigore il 1° luglio 2010 ad eccezione degli artt. 4 e 8 che entrano in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2009. Questo Statuto sostituisce lo Statuto del 14 dicembre 2004, modificato il 4 ottobre 2005 e il 18 dicembre 2006.

² Per l'implementazione delle regole dello Statuto e del Regolamento è fissato un termine transitorio fino al 30 settembre 2010.

Art. 69 Procedure pendenti

¹ Per le procedure aperte prima dell'entrata in vigore del presente Statuto resta applicabile lo Statuto del 14 dicembre 2004, modificato il 4 ottobre 2005 e il 18 dicembre 2006.

² L'affiliato può richiedere in forma scritta l'assoggettamento di una procedura pendente a questo Statuto, all'Ordinanza di procedura ed al Regolamento del tribunale arbitrale. In tale caso, la procedura verrà condotta, a partire dal momento della ricezione della richiesta, secondo le nuove disposizioni corrispondenti.

Adottato a Berna il 15 giugno 2010

Federazione Svizzera degli Avvocati

Federazione Svizzera dei Notai

Brenno Brunoni René Rall

Sandro Stadler Jean-Pierre Becher

Presidente Segretario generale

Presidente Segretario generale